


309

LEGGI, E DECRETI Contra chi usa male gli

ARCHIBVGI,

e piglia denari, e altro per ammazzar persone.



155
550

K
Per reprimere l'audacia, de i mali fattori, e accioche si astengano d'operare il male per lo spavento della pena, poiche il timor di Dio non gli raffrena, l' Illusterrimo, e Eccellentissimo Consiglio Generale della Republica di Lucca, nella Congregatione fatta il giorno xvij. del Mese di Luglio del presente Anno 1584 Delibero, e stabili gli appresso Decreti, e Leggi da osseruarfi per cinque Anni prossimi, se non gli piacerà provogarli d'auantaggio, e sono come appresso, cioe



He per l'aunenire, se alcun Cittadino ferirà, o percuoterà con archibugiata alcun Cittadino nella Città, e non seguirà la morte, cada in pena, che li sia tagliato il capo in modo che muoia, & l'anima dal corpo si separi; & l'esecutore che piglierà tal delinquente guadagni de' denari del Mag. Comune Scudi cinquanta da pagarseli per lo Sper. Officio sopra l'Entrate.

Et se tal caso seguirà fuori della Città, & non ne seguirà la morte, la pena sia di bando perpetuo della Città, & territorio nostro, il qual bando sia come se fusse dato dall'Eccellenissimo Consiglio.

Ma se dalla percossa, o ferita prefata nel caso, come di sopra raro nella Città, come nel Territorio ne seguirà la morte; oltre le pene sopradette cada in pena della confiscatione de' beni; & se il delinquente non sarà stato catturato s'intenda, & le sua posta taglia de' denari del Mag. Comun nostro di scudi cento da pagarsi dallo sper. Officio sopra l'Entrate a chiunque ammazzerà tal delinquente in qual si voglia parte del Mondo, fatta fede legittima di tal morte a dichiaratione de gli Illustrissimi Signori, o lo presenterà vivo nelle forze del Mag. Comune.

Ma se alcun Cittadino percuoterà, o ferirà con archibugiata alcun Contadino, o forestiero nella Città, e Territorio nostro, oltre le pene disposte per gli Statuti, & Decreti nostri cada in pena, & bandito d'essilio perpetuo dalla Città, & territorio nostro.

Et se alcun Contadino, o forestiero percuoterà, o ferirà con archibugiata, come di sopra, tanto nella Città, come nel territorio alcun Cittadino la pena sua sia di essere appiccato per la gola in modo, che muoia, & l'anima dal corpo si separi, & confiscatione di tutti li suoi beni alla Camera, & Fisco nostro; & non essendo preso oltre le sopradette pene s'intenda esserli posto taglia de' denari del Mag. Comun nostro di scudi duecento da pagarsi come di sopra a chiunque ammazzerà tal delinquente in qual si voglia parte del Mondo, fatta fede legittima di tal morte a dichiaratione come di sopra, o lo presenterà vivo nelle forze del Mag. Comune, & l'esecutore che piglierà tal delinq-

HAYKOBA

delinquente guadagni de' denari del Mag. Comun nostro, & da pagarseli come di sopra di scudi cinquanta.

Et se alcun Contadino, o forestiero, come di sopra ammazzerà con archibugiata alcun Cittadino oltre le pene ordinate per li Statuti, & Decreti nostri chiunque presenterà viuo nelle forze del Mag. Comune tal delinquente, o l'ammazzerà in qual si uoglia parte del Mondo guadagni de' denari del Mag. comun nostro scudi trecento da pagarseli dallo spet. Officio sopra l'Entrate; & in oltre di potere rimettere un bandito, purché non sia bandito per causa di Stato, o di Religione, fatta fede legittima di tal morte a dichiaratione, come disopra; & l'esecutore, che piglierà tal delinquente guadagni de' denari del Mag. comun nostro, da pagarseli come di sopra, scudi cinquanta, & debba far eseguire l'esecuzione, & pena di tal delinquente dentro il termine di quattro ore doppo la cattura seguita, sotto pena delli Statuti nostri.

Ma se alcun Contadino percuoterà, o ferirà con archibugiata come di sopra alcun Contadino, cada in pena del capo in modo che muoja, & essendo preso tal delinquente, il bando sia come se fusse dato dall'Eccellenzissimo Consiglio, & percuotendo, o ferendo alcun forestiero cada in pena del capo in modo che muoia, il qual sia come se fusse dato dal S. Podesta all'ordinario.

Et se alcun forestiero percuoterà, o ferirà con archibugiata alcun contadino, o forestiero tanto nella Città come nel territorio, la pena sua sia di essere appiccato per la gola in modo che muoia: & non seguendo cattura, oltre il detto bando cada in pena, che li siano confiscati tutti li suoi beni alla Camera, & Fisco nostro, & il presente bando sia come se fusse dato dall'Eccelenzissimo Consiglio, e l'esecutore, che piglierà tal delinquente guadagni de' denari del Mag. Comune scudi 25. da pagarseli come di sopra.

Et se alcun contadino, o forestiero ammazzerà con archibugiata, come di sopra alcun contadino, o forestiero, oltre le pene delli Statuti, & Decreti nostri chiunque ammazzerà tal delinquente in qual si uoglia parte d'Italia guadagni de' denari del Mag. comun nostro, scudi cento, fatta fede legittima di tal morte a dichiaratione dell'Illustrissimi Signori, o lo presenterà viuo nelle forze del Mag. comune.

Et se scaricato, & sparato l'archibugiato non ferirà, o percuoterà come di sopra, se sarà cittadino quello che scaricherà, o sparera contra cittadino, la pena sua di bando di esilio dalla città, & territorio, se sarà

cittadino

cittadino contra contadino, o forestiero, la pena sua di scudi cento, se contadino, o forestiero contra cittadino la pena sua sia della galera perpetua, & l'esecutore in questo caso, che piglierà tal delinquente guadagni de' denari del Mag. Comune, da pagarseli come di sopra, scudi dodici, se sarà contadino, o forestiero contra contadino, o forestiero, la pena sua di due trattidi corda, & di bando d'essilio dalla città, e territorio nostro per cinque anni.

Et venendo all'atto di uoler sparare l'archibugiato contra di alcuno ancorche l'archibugiato non pigliasse fuoco, & per conseguenza non si sparasse, se sarà Cittadino contra cittadino, la pena sua (seguendo ciò si nella Città come nel territorio) di scudi cento, & se sarà cittadino contra contadino la pena sua di scudi cinquanta, oltre le pene ordinate per gli Statuti, & Decreti, nostri, se sarà contadino, o forestiero contra cittadino, la pena sua sia della galera per dieci anni, & se sarà contadino contra un altro contadino, la pena sua di scudi cinquanta, & di due trattidi corda, se contadino contra forestiero sia di scudi cinquanta, se sarà forestiero contra contadino, o forestiero la pena sua di scudi cinquanta, e tre trattidi corda; & di bando di essilio per dieci anni della città, & territorio.

ET che sia lecito a ciascuna persona p'l auenire tenere, & usare pallini, lagrime, o qual si uoglia altra simile cosa, eccetto palle, e pallini ramati a vcellare, o cacciare, o i altri modi leciti: ma che ciascuna persona che tanto con detti pallini, palle, lagrime, o altra cosa fatturata, quanto e rete tendere aiuoli, balestre di qual si uoglia sorte, o con qual si uoglia instrumento, & modo insidioso ammazzasse, ferisse, o pigliasse colombi, o piccioni domestici, o dicolobai, pollami, o qual si uoglia sorte d'animali non saluatici, & proprii d'alcuno, in qual si uoglia modo, e in qualunque tempo, & luogo con detti pallini, & altre cose come disopra, se sarà contadino, o forestiero cada in pena di scudi dieci p' ciascun colombo, polli, o altri animali, come di sopra, & in oltre di due trattidi corda, se sarà cittadino cada in pena di scudi cinquanta, come di sopra, da applicarsi le sopradette pene pecuniarie per un terzo all'accusatore, al quale si creda con un testimonio col giuramento, & sia tenuto segreto, un terzo all'esecutore, & l'altro terzo alla fortificatione della Città, & l'accusatore debba immedie seguita la condannazione esser pagata de' denari del Mag. comune, da Camera Generale, & lo spet. Officio dell'Entrate debbi passare la Mandatoria a richiesta dell'Officiale, che hauerà dato sentenza.

Et chi

1585 x toris
domini usq' fuit
ribalita ob p' libitius
issus pristinorum in
corta, limitacione
et additio pusa

HAYKOBA

115

Et chi ponterà, o terrà pallini ramati, & palle ramate, se sarà
cittadino cada in pena di scudi cento, se sarà contadino, o forestiero
cada in pena di scudi cento, & di due tratti di corda, & di bando d'esi-
lio dalla Città, & territorio per dieci anni da pagarsi le pene pecunia-
rie, come di sopra.

Et che s'intenda prohibito a ciascuna persona per l'avvenire di
vendere o far vendere colombi morti domestici, o di colombara, sotto
pena tanto al compratore, quanto al venditore di scudi dieci per
ciascun colombo venduto, o comprato rispettivamente come di so-
pra, da distribuirsi la sopradetta pena, come di sopra.

Et che li condannati in qual si uoglia delle sopradette transgres-
sioni non possino mai esser ridotti a grazia, ne ottenere qual si uoglia
salvo condotto, se prima non hauera conseruato indenne il Mag.
Comune di tutto ciò che hauesse speso nel conto di tali delinquenti,
rispettivamente.

Et che il Mag. S. Podesta' nella Città, & ciascun Commissario
nella sua giurisdizione, & ciascuno essecutore, che piglierà simili delin-
quenti siano tenuti, & debbano eseguire, & far eseguire le pene so-
pradette rispettivamente fra il tempo, & termine del quale di sopra
dall' hora della fatta cattura, sotto pena delli Statuti, & Decreti nostri.

*et ha chi piglia domani
e fa fare faccende a tal
furioso o ammalato*
ET che stante ferme tutte le pene disposte per le leggi, e Statuti
nelli casi, che ne seguisse l'homicidio per l'avvenire qual si uoglia per-
sona, che hauesse riceuuto da altri, denari, o altra cosa, o semplice
promessa, o con intentione sola di far piacere in qual si uoglia modo,
venendo all'atto del fatto prossimo, o remoto, o semplice preparazio-
ne di ammazzare Cittadino, foretano, o forestiero nella Città, o ter-
ritorio nostro, essendo tal delinquente foretano, o forestiero, cada in
pena di dover esser appiccato per la gola in modo che muoia, & l'an-
ima dal corpo si separi, & in confiscatione di tutti li suoi beni.

Se tal delinquente fusse Cittadino, & contra Cittadino, venen-
do all'atto del fatto prossimo, cadesse in pena della testa in modo che
muoia, & in confiscatione di tutti li suoi beni.

Et negli altri casi sopradetti alla gallera in perpetuo.

Et se fusse Cittadino per ammazzar foretano, o forestiero, ve-
nendo all'atto del fatto prossimo, cadesse in pena di stare in gallera in
perpetuo, & in altri casi in bando per cinque anni more discoloram.

Et se alcuno foretano, o forestiero desse, o promettesse denari, o
altro, o semplicemente in qual si uoglia modo commettesse per fare
ammaz-

312

ammazzare cittadino, foretano, o forestieri, cada in pena di esser
relegato alle galere in perpetuo senz'altra distintione, ancora che quel
lo a chi si fusse data tal commissione non fusse uenuto ad atto niuno,
o preparatione d'esso.

Se fusse cittadino quello che hauesse dato, promesso, o in qual si
uoglia modo commesso come di sopra per far ammazzare cittadino
la pena sia di dieci anni in galera senz'altra distintione.
come di sopra.

Se cittadino contro foretano, o forestiero, douer essere relegato
alle galere per cinque anni.

Et in tutti gli altri casi, & particolarmente se fusse seguito l'homici-
cidio tanto il mandante come il mandatario debbino esser puniti se-
condo la forma delle Leggi, e Statuti fatti altre volte dall'Eccellen-
tissimo Consiglio, i quali rimanghino fermi, & in suo robore, ne
per questo Decreto s'intenda loro derogato in parte alcuna, si come
negli altri casi non compresi nella presente Legge.

Francesco Andreotti

IMEHI! ! MEUHUKOBA

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА